



# COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 23 DEL 22/06/2026

OGGETTO:	DIVIETO DI VENDITA, DETENZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO, NONCHE' LATTINE DURANTE LA MANIFESTAZIONE "MUSICFESTIVAL – POVIGLIO BIERFEST 2026" IN PROGRAMMA DA VENERDI' 26/06/2026 A DOMENICA 28/06/2026 E DA MERCOLEDI' 01/07/2026 A DOMENICA 05/07/2026
----------	---

### IL SINDACO

**PREMESSO** che è pervenuta al SUAP Bassa Reggiana la domanda di autorizzazione per lo svolgimento di spettacolo o trattenimento che si conclude oltre le ore 24 del giorno di inizio, con capienza superiore a 200 persone, e contestuale domanda di autorizzazione di agibilità, oltre che domanda di autorizzazione in deroga per impatto acustico di manifestazione temporanea presentata da U.S. POVIGLIESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCA sita in Via Bologna, 2 42028 Poviglio (RE), pratica Sportello Unico n. 753/2026, Prot. SUAP n. 3480 del 28/05/2026, acquisita al protocollo del Comune di Poviglio con nota n. 5870/2026 del 04/06/2026, per l'evento "Musicfestival - Poviglio Bierfest 2026" che si terrà dal 26/06/2026 al 28/06/2026 e dal 01/07/2026 al 05/07/2026;

**DATO ATTO** che il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 11001/1/110/(10) – Piantedosi – ss.mm.ii. del 18/07/2018, ha delineato i "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

**RICHIAMATA** la Circolare del Capo della Polizia in data 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 che, per quanto attiene alle competenze comunali, prevede la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

**RICHIAMATA**, altresì, la Circolare della Prefettura-UTG di Reggio Emilia prot. 0011849 del 27 settembre 2017 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

**RILEVATO** che la manifestazione in programma può costituire una consistente occasione di richiamo e comportare pertanto un notevole afflusso di persone, con conseguente prevedibile significativo consumo di bevande;

**CONSIDERATO**, altresì, che i bicchieri e le bottiglie in vetro, le lattine, possono far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi, nonché dispersione, nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree adiacenti, di un elevato numero di contenitori i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**RITENUTO**, pertanto, di dover porre in essere azioni per tutelare l'incolumità delle persone, preservare l'ambiente e, nel contempo, contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. n. 50, comma 5 e n. 54, comma 1, lett. c);
- il D.M. 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";
- il D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successivo Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

STANTE l'occasionalità ed eccezionalità dell'evento,

**ORDINA**

agli organizzatori, U.S. POVIGLIESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, con sede in Via Bologna, 2, 42028 Poviglio (RE), della manifestazione denominata "**MUSICFESTIVAL – POVIGLIO BIERFEST 2026**", in programma da venerdì 26/06/2026 a domenica 28/06/2026 e da mercoledì 01/07/2026 a domenica 05/07/2026 in Via Bologna e in Via Zappellazzo, presso il campo da calcio e il Kaleidos, a Poviglio (RE), il divieto di vendita, detenzione/somministrazione di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro, nonché lattine;

**DISPONE**

- che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Poviglio;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti:
  - Organizzatori della manifestazione;
  - Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;
  - Comando Stazione Carabinieri di Poviglio;
  - Corpo di Polizia Locale dell'Unione Bassa Reggiana;

**INCARICA**

le Forze dell'Ordine alla verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

**AVVERTE**

- che la violazione alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7bis, c. 1bis D.Lgs. 267/2000;
- che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 ed il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione;
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso dinanzi al TAR dell'Emilia-Romagna – Sezione di Parma entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre

entro il termine di 120 giorni sempre decorrente dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

## **IL SINDACO**

...

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Poviglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*